

Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici al fine dell'iscrizione nell'Elenco speciale

- 1) Il Consiglio dell'Ordine, in applicazione dell'art. 15 della Legge Forense, tiene l'Elenco Speciale di Avvocat* dipendenti da Enti Pubblici e ne cura l'aggiornamento.
- 2) Ai sensi dell'art. 23 della Legge Professionale Forense, Ess* possono essere iscritti nell'Elenco Speciale di Avvocat* degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici.
- 3) Ai fini del presente Regolamento si intendono, per Enti Pubblici, i soggetti già rientranti, alla data di entrata in vigore della Legge, nel campo di applicazione della vigente normativa; in particolare in via meramente esemplificativa le Amministrazioni dello Stato, gli Enti Pubblici Non Economici, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti Pubblici locali e territoriali, le Autorità amministrative indipendenti, gli Organismi di diritto pubblico ed ogni altra ipotesi prevista dalla Legge.
- 4) Nel caso in cui venga meno la prevalente partecipazione degli Enti Pubblici di cui all'art. 23 della Legge Professionale Forense, l'Avvocat* già iscritt* all'Elenco speciale conserva l'iscrizione.
- 5) Fermi restando gli Uffici Legali già istituiti e riconosciuti, ai fini della costituzione di un Ufficio Legale il legale rappresentante dell'Ente presenta domanda al Consiglio dell'Ordine, specificando:
 - a) l'avvenuta costituzione, con delibera dell'Ente, di un Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Torino;
 - b) l'attribuzione a detto Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente;
 - c) l'organizzazione dell'Ufficio Legale come unità organica autonoma, dotata di autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo;
 - d) l'impegno a garantire ai legali dipendenti incardinati nell'Ufficio l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, autonomia organizzativa e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
 - e) l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad Avvocat* iscritt* all'Albo ed assegnat* in via esclusiva e stabile a detto Ufficio;
 - f) l'impegno a rispettare la Legge Professionale Forense ed il presente Regolamento ed a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna dell'Ente che riguardi l'Ufficio Legale o singol* Avvocat*, ivi compresa l'eventuale soppressione

dell'Ufficio.

6) Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale è necessaria la domanda dell'Avvocat*, dalla quale deve risultare:

- a. la stabile costituzione di un Ufficio Legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente;
- b. il provvedimento dell'Ente, da cui risulti la destinazione stabile ed esclusiva, dell'Avvocat* all'Ufficio Legale, con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Torino;
- c. che l'attività cui l'Avvocat* è addett* consista nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e nella consulenza legale, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo e gestionale, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività propria dell'Ufficio;
- d. La dichiarazione dell'Ente che richiede l'iscrizione, con presa d'atto del Responsabile dell'Ufficio, dell'esistenza di un Ufficio Legale a norma di legge e l'impegno a rispettare il contenuto del Regolamento, anche in riferimento alla piena autonomia e indipendenza dell'Ufficio.

7) Il Consiglio dell'Ordine ha il potere-dovere di accertare in via preventiva, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco Speciale, e successivamente, d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 della Legge Professionale forense, o su richiesta del singolo iscritto, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 23 della Legge, sia in relazione alla regolarità e idoneità dell'Ufficio Legale istituito, sia in relazione alla idoneità e alle funzioni svolte o da svolgere dall'Avvocat*.

8) Il Consiglio dell'Ordine, valutata l'esistenza dei presupposti, può intervenire, su richiesta dell'Avvocat* iscritt* o anche d'ufficio, tutte le volte che emergano violazioni della Legge Professionale Forense, del presente Regolamento, dei principi di autonomia ed indipendenza, ovvero situazioni che ledano il decoro e la dignità dell'Avvocat*, sollecitando l'Ente a adeguarsi alle previsioni di legge e del presente regolamento.

9) L'Avvocat* ha l'onere di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione dell'organizzazione dell'Ufficio, che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

L'Avvocat* iscritt* all'Elenco speciale ha l'onere di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che potrebbe determinare situazioni di eventuali

incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale. In particolare, ha l'onere di segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi o di attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta, anche ai fini di un eventuale sospensione dell'iscrizione all'Elenco.

10) Gli Uffici Legali, comunque denominati ai fini del presente Regolamento, devono costituire un'unità organica autonoma ed indipendente ed essere istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo; in particolare, essi devono essere forniti di strumentazione tecnica e di studio, di appositi e personali uffici atti anche a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati trattati, di ogni risorsa necessaria per l'esercizio della attività professionale forense: il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati all'Ufficio Legale. Con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla strumentazione informatica fornita ed all'utilizzo dei servizi di rete, l'Ente si impegna a garantire, evitando ogni forma di controllo e di sorveglianza, la segretezza, riservatezza e confidenzialità delle comunicazioni e degli atti riferiti alla attività svolta dall'Avvocat* dipendente.

11) La responsabilità dell'Ufficio Legale è affidata ad Avvocat* iscritt* nell'Elenco speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ad Avvocat* dell'Ufficio, post* nella posizione di primus inter pares. Tra Avvocat* dell'ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale nell'esercizio della professione. In nessun caso l'Avvocatura può essere strutturata su base gerarchica.

12) L'Avvocat* iscritt* nell'Elenco speciale esercita la sua attività professionale con autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e risponde direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente dell'espletamento del mandato professionale; inoltre corrisponde direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato stesso.

13) L'Avvocat* dell'Ufficio Legale iscritt* nell'Elenco speciale deve essere inserit* nel ruolo/organico dell'Ente con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e con esclusione di ogni attività di gestione e ad ess*, in conformità all'Ordinamento dell'Ente di appartenenza ed al Contratto Collettivo di riferimento, deve essere riconosciuto un inquadramento normativo ed un trattamento economico adeguati al ruolo ed alla funzione professionale svolta. Fatti salvi trattamenti di miglior favore, all'Avvocat* iscritt* nell'Elenco speciale deve essere riconosciuto, nell'ambito del rispettivo sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva nonché dalla contrattazione decentrata integrativa di settore, un trattamento economico accessorio nel

range più elevato previsto con riferimento al ruolo svolto, ovvero all'ultimo miglior parametro applicato.

L'Avvocat* iscritt* nell'Elenco speciale ha diritto a percepire le competenze e gli onorari, parametrati alle tariffe professionali, per l'attività espletata, secondo le vigenti disposizioni. Sulle somme liquidate non può essere operata alcuna trattenuta né a titolo di Irap né a titolo di altri tributi, tempo per tempo.

All'Avvocat* iscritt* nell'Elenco Speciale, in ragione della sua autonomia ed esclusività, deve essere riconosciuto il diritto alla stabilità di assegnazione all'Ufficio Legale, fatte salve le cause di risoluzione del rapporto stabilite dall'ordinamento.

14) La prestazione di lavoro dell'Avvocat* iscritt* nell'Elenco speciale è svolta senza vincoli di orario. L'Avvocat* assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in relazione alle esigenze dello svolgimento dell'attività professionale e della struttura cui è assegnato. Fatti salvi trattamenti di miglior favore, eventuali regolamenti e disposizioni dell'Ente riguardanti la presenza in servizio devono essere compatibili con l'attività professionale e tener conto delle esigenze di autonomia organizzativa dell'Avvocat*.

15) L'Avvocat* iscritt* all'Elenco speciale è tenuto al rispetto della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense vigenti.

In particolare, si richiamano i doveri deontologici nell'esercizio dell'attività di Avvocat* fondata sull'autonomia e l'indipendenza dell'attività professionale e del giudizio intellettuale, nonché i doveri di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza e l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la formazione individuale e la partecipazione alle iniziative culturali in campo giuridico e forense, secondo quanto disposto dalla Legge Professionale Forense e dal Codice Deontologico Forense.

Gli Enti di appartenenza devono consentire l'adempimento di tale dovere professionale predisponendo le condizioni e gli strumenti più idonei a facilitarlo.

16) La valutazione dell'Avvocat* deve essere distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi e parametrata all'attività professionale svolta, tenendo conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dallo stesso.

17) L'Avvocat* iscritt* all'Elenco speciale é soggett* al potere disciplinare dei Consigli distrettuali di disciplina.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 25/11/2024.